

Legge di Bilancio 2026

Legge n. 199 del 30 dicembre 2025

DETAZZAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI (commi 7 e 12)

Ambito di applicazione

Limitatamente al 2026, i maggiori compensi retributivi erogati ai dipendenti del settore privato, derivanti da rinnovazioni di contratti collettivi stipulati nel triennio 2024-2025-2026, beneficiando di un regime fiscale agevolato

Requisiti

Beneficiari:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- titolari di reddito da lavoro subordinato non eccedente € 33.000,00 nell'anno 2025.

Condizioni:

- gli incrementi devono derivare da rinnovazioni di contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali);
- sono esclusi gli accordi individuali o plurimi;
- la sottoscrizione dei rinnovi deve essere intervenuta tra il **1° gennaio 2024** e il **31 dicembre 2026**.

Requisiti

Imposta sostitutiva: 5%

L'imposta sostituisce:

- Irpef ordinaria
- addizionale regionale
- addizionale comunale

Facoltà di rinuncia

Il dipendente può rinunciare mediante dichiarazione scritta al regime sostitutivo, optando per l'applicazione delle aliquote IRPEF ordinarie.

Criteri interpretativi

Incrementi agevolabili:

Si ritiene che l'agevolazione si applichi esclusivamente agli incrementi retributivi maturati nel corso dell'anno 2026, secondo il principio di **cassa allargata** (compresi quindi gli **importi corrisposti entro il 12 gennaio 2027**)

Incrementi esclusi:

Non rientrano nel beneficio gli aumenti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2026, anche se corrisposti materialmente nel corso del 2026.

Esempio pratico:

- CCNL rinnovato il 31 ottobre 2025
- Tranche di incrementi con decorrenza 1° ottobre 2025: tassazione ordinaria
- Tranche di incrementi con decorrenza 1° luglio 2026: imposta sostitutiva del 5%

Vantaggio economico

Per un dipendente con reddito 2025 di € 30.000 e reddito stimato 2026 di € 45.000. a fronte di un incremento contrattuale di € 100:

Voce	Imposta 5%	Tassazione ordinaria
Netto in busta paga	€ 86,27	€ 58,55
Vantaggio netto	€ 27,72	

Aspetti operativi

Il datore di lavoro dovrà:

- verificare la sussistenza del requisito reddituale (reddito 2025 \leq € 33.000);
- in caso di nuova assunzione, acquisire dichiarazione del lavoratore su eventuali ulteriori redditi percepiti nel 2025;
- applicare l'imposta sostitutiva agli incrementi maturati nel 2026;
- utilizzare il codice tributo che sarà istituito con apposito provvedimento dall'Agenzia delle Entrate;
- evidenziare separatamente nella certificazione Unica 2026 gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva.

DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA' (commi 8 e 9)

Ambito temporale

Anni 2026 e 2027

Beneficio fiscale

Aliquota ridotta: 1%

L'imposta sostitutiva si applica su:

- premi di risultato correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione;
- somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di impresa.

Limite massimo: € 5.000,00 annui

Le somme eccedenti tale soglia sono assoggettate al regime fiscale ordinario.

Requisiti soggetti

Settore: privato (inclusi enti pubblici economici, escluse le amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001)

Reddito: il beneficiario deve aver conseguito nell'anno precedente un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 80.000

Condizioni sostanziali

I premi devono essere:

- definiti mediante contratti collettivi aziendali o territoriali
- conformi alle prescrizioni del D.M. 25 marzo 2016
- collegati a parametri misurabili e verificabili di incremento delle performance

Calcolo del periodo

Ai fini della determinazione dei premi rileva il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Attestazione reddituale

Qualora il sostituto d'imposta obbligato all'applicazione dell'imposta sostitutiva non coincida con quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi dell'anno precedente, il beneficiario deve attestare per iscritto l'ammontare del reddito da lavoro dipendente conseguito.

Impatto sul welfare aziendale

Le imprese possono valorizzare maggiormente lo strumento della partecipazione agli utili netti in luogo dei premi di risultato, poiché tale modalità:

- non è soggetta al requisito di incrementalità (art. 3, D.M. 26 marzo 2016);
- beneficia comunque dell'aliquota ridotta dell'1%

Dividendi da azioni assegnate in sostituzione di premi

Novità 2026 (art. 1, comma 13, Legge 199/2025):

I dividendi derivanti da azioni in sostituzione di premi di risultato, fino a € 1.500 annui, **sono esenti da imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.**

AUMENTO DEDUCIBILITÀ DEI BUONI PASTO ELETTRONICI (comma 14)

Decorrenza

1° gennaio 2026

Nuovo limite di esenzione

Buoni pasto elettronici: € 10,00 giornalieri (in precedenza € 8,00)

Buoni pasto cartacei: € 4,00 giornalieri (invariato)

Impatto economico mensile

In un mese con 21 giorni lavorativi:

- importo mensile esente: € 210,00 (in precedenza € 168,00)
- incremento mensile: € 42,00

Caratteristiche dei buoni elettronici

I buoni pasto in forma digitale:

- sono caricati su supporto elettronico (card fisica o app virtuale)
- riportano il valore facciale al termine di utilizzo
- non possono essere utilizzati cumulativamente oltre 8 unità per singolo acquisto

Estensione dell'agevolazione

Il beneficio si applica a:

- tutti i rapporti di lavoro subordinato (tempo indeterminato, determinato, full time, part time);
- collaboratori coordinati e continuativi con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- amministratori di società qualificabili come dipendenti o collaboratori;
- giorni di lavoro in modalità agile/smart working.

Principio di non rilevanza del cumulo

Il limite di esenzione fiscale (€ 10,00) **opera autonomamente** rispetto al divieto di utilizzo cumulativo oltre 8 buoni. Il datore di lavoro non è tenuto a verificare il numero di buoni utilizzati simultaneamente dal dipendente (Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 6/2019).

Requisito di generalità

L'Agenzia delle Entrate richiede che i buoni pasto siano destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee. Tale interpretazione, non essendo espressamente prevista dalla norma, necessita di chiarimento legislativo.

ANTICIPO NASPI IN DUE TRANCHE (comma 176)

Decorrenza

1° gennaio 2026

Nuova modalità di liquidazione

L'incentivo all'autoimprenditorialità non viene più erogato in unica soluzione, ma in **due tranches**:

Prima erogazione: 70% dell'importo complessivo spettante

Seconda erogazione: 30% residuo

Condizioni per la seconda erogazione

Il saldo del 30% viene liquidato:

- al termine del periodo di durata della Naspi, se questo interviene prima di 6 mesi dall'inizio dell'attività;
- decorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda, se il periodo di prestazione termina successivamente.

Termine per la domanda

La richiesta di anticipazione deve essere presentata all'INPS, a pena di decadenza, **entro 30 giorni**:

- dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
- dalla data di sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa.

Cause ostative alla seconda erogazione

Il beneficiario non riceve il saldo del 30% se, prima della scadenza del periodo di prestazione:

- si rioccupa con contratto di lavoro subordinato (salvo che con la cooperativa di cui è socio);
- diviene titolare di pensione diretta (escluso l'assegno ordinario di invalidità).

Obbligo restitutorio

In caso di rioccupazione subordinata (eccetto che con la cooperativa di riferimento), il beneficiario deve restituire **l'intero importo** dell'anticipazione ricevuta.

Disciplina della restituzione parziale

In applicazione della sentenza della **Corte Costituzione n. 90/2024**, qualora l'attività autonoma sia interrotta per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, la restituzione riguarda esclusivamente la quota corrispondente al periodo di lavoro subordinato intercorso dalla cessazione dell'attività autonoma fino al termine teorico della Naspi.

Finalità della riforma

La modifica normativa persegue l'obiettivo di:

- ridurre il contenzioso sviluppatosi nel decennio 2015-2025;
- contrastare comportamenti elusivi volti a utilizzare l'anticipazione per finalità diverse dall'effettivo avvio di attività autonoma
- garantire un'erogazione più coerente con l'effettiva situazione lavorativa del beneficiario.

CONTATTI

Per maggiori informazioni e assistenza nell'accesso a questi istituti, **Skilta è a vostra disposizione** per valutare l'applicabilità delle misure alla vostra situazione specifica e supportarvi nella predisposizione della documentazione necessaria.

Skilta Consulenza Giuridica - Anticipo Naspi

- phone: 0575 842427 interno 2
- email: consulenzagiuridica@skilta.com

Skilta Consulenza Lavoro - Detassazione premi di produttività e aumenti contrattuali/Buoni pasto € 10

- phone: 0575 842427 interno 5
- email: consulenzalavoro@skilta.com